



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Donatella Casari all'udienza del 21 giugno 2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 733 del ruolo generale dell'anno 2017 promossa

DA

, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, da cui è rappresentata e difesa

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" - INPGI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato l'11/01/2017 e ritualmente notificato, la Regione proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n°9090/2016 emesso da questo Tribunale in data 7/11/2016 e notificato il 7/12/2016, che la vedeva condannata al pagamento di €124.838,00 oltre interessi legali e spese, a favore dell'INPGI a titolo di contributi evasi e sanzioni civili in relazione all'attività svolta da ((periodo di recupero:1.1.2010 – 21.12.2014), Di (1.1.2010- 30.9.2012) ((1.1.2010-31.12.2014) formalmente qualificati come Assistenti Fotocineoperatori, le cui prestazioni erano state svolte secondo le caratteristiche tipiche dell'attività giornalistica, come accertato da verbale ispettivo n°4/2015.

L'opponente preliminarmente chiedeva la sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo e la revoca dello stesso in quanto sarebbe stato emesso da Giudice incompetente. Concludeva quindi



chiedendo la revoca del decreto per l'insussistenza del diritto *ex adverso* fatto valere o, in subordine, nella sola parte in cui è accolta la domanda monitoria con riferimento alle sanzioni irrogate. In via ulteriormente subordinata era chiesto l'accertamento del diritto della Regione Abi alla ripetizione di quanto versato all' INPS (gestione ex Inpdap) per importo pari ad €107.779,00, o comunque alla diversa somma da accertare nel corso del giudizio.

Si costituiva in giudizio l'INPGI argomentando in merito alla sussistenza dell'obbligo contributivo e all'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso in opposizione chiedendo la conferma del decreto.

Istruito il giudizio con l'escussione di testi, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riguardo all'eccezione relativa al difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma, rileva l'Ufficio che il tenore letterale del 3° comma dell'art. 444 c.p.c. secondo cui: "Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente", non dà adito ad incertezze, ponendosi come competenza territoriale per materia, funzionale ed inderogabile. Tanto premesso, dallo Statuto dell'Ente (Doc. 36, art.2) emerge che l'INPGI ha la propria unica sede legale ed amministrativa in Roma, presso la quale sono accentrate le attività di rappresentanza legale, nonché quelle amministrative di accertamento e riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni.

Sulla questione, peraltro, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Cass. civ.n.3303/2002; 3366/2001) ha evidenziato che "ai sensi dell'art.444 c.p.c. la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi deve essere determinata con riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi..." ed ancor più di recente (Cass. civ. n.11331/2014) "la competenza per territorio a conoscere delle controversie previdenziali spetta al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove è attuato l'accentramento delle posizioni previdenziali e dei relativi adempimenti contributivi, il quale, conseguentemente, diventa deputato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza". Alla luce di quanto evidenziato è manifesto che gli Uffici operativi dell'INPGI siti in Roma sono deputati in via esclusiva all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali e pertanto l'eccezione dell'opponente deve essere rigettata.



Nel merito, l'istruttoria espletata ha chiaramente evidenziato che l e
hanno svolto per l'opponente attività di tipo giornalistico.

Preliminarmente è necessario, tuttavia, ricostruire i connotati fondamentali e tipizzanti dell'attività giornalistica ed in particolare di quella di foto-cineoperatore.

Nell'ambito del lavoro giornalistico, né la legge professionale n.69/1963, né tantomeno il contratto collettivo giornalisti definiscono il contenuto di tale attività, ragion per cui la giurisprudenza nel corso degli anni ha svolto una vera e propria attività di formazione della nozione di lavoro giornalistico, in virtù dell'evidente lacuna legislativa. Sulla base di questo presupposto la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in diverse pronunce che tale attività si concreta "nella prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo" (Cass. civ. 5794/2014; Cass.sez.lav. n.17723/2011-23625/2010). Da tale definizione emerge come l'attività del giornalista richieda, oltre l'apporto intellettuale e creativo, la necessaria elaborazione e presentazione delle notizie raccolte con modalità e per finalità tali da consentirne la comunicazione alla generalità degli utenti. In considerazione della crescente influenza del giornalismo per "immagini", non sono mancate pronunce specificamente mirate a vagliare la natura professionale dell'attività dei foto-cineoperatori (figura introdotta dal D.P.R. n. 649 del 1976, art.1, con riguardo a coloro che svolgono tale attività "per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione") e dei montatori, in relazione alla quale "occorre riferirsi non solo al momento della effettuazione delle riprese, ma anche a quello del montaggio delle relative immagini, posto che la rielaborazione in tale sede delle riprese precedentemente effettuate può far loro acquistare una capacità informativa della quale erano prive" (Cfr. Cass. sez. lav. 5917/1987; 2878/1986; 3998/1985).

In relazione al foto-cineoperatore la Cassazione (Cass. sez. lav. 14203/2001) ha, *apertis verbis*, affermato che "il foto-cineoperatore diventa giornalista allorquando non si limiti semplicemente a riprendere immagini destinate ad un giornale, scritto o parlato, ma, dovendo realizzare la trasmissione di un messaggio caratterizzato da un taglio adeguato alla funzione informativa, effettui con continuità riprese di immagini di valenza informativa, tali cioè da sostituire o completare il pezzo scritto o parlato" ed ancor più di recente (Cass. sez. lav. 19681/2009) che "il tele-foto-cineoperatore assume la qualifica di giornalista ove effettui con continuità, in condizioni di



autonomia tecnica per il datore di lavoro, riprese di immagini di valenza informativa, tali da sostituire o completare il pezzo scritto o parlato e, successivamente, partecipi alla selezione, al montaggio e, in genere all'elaborazione del materiale filmato o fotografato in posizione di autonomia decisionale".

In definitiva, per l'attività giornalistica del foto-cineoperatore è prescritto un contributo che vada al di là della mera esposizione delle immagini raccolte, per concretarsi in un "messaggio" ovvero in un "pensiero" originale di attitudine ed intermediazione informativa, il tutto in condizioni di autonomia tecnica.

Tutto ciò premesso, l'attività di [redacted] e [redacted] non può che essere di tipo giornalistico, concretandosi, come si evince dall'incontestato verbale ispettivo del 4/2015, nella "realizzazione di riprese video e servizi fotografici...; nella cura della selezione e del montaggio delle immagini, nonché della scelta del materiale fotografico in piena autonomia; nella titolazione, impaginazione e pubblicazione dei servizi audio, video e fotografici sul canale YouTube Regione [redacted] Web TV e sul sito internet istituzionale della Regione...".

Ad ulteriore conferma, sono rilevanti le dichiarazioni del teste [redacted] (dipendente con lo stesso mansionario, la cui contribuzione è correttamente versata all'INPGI) il quale dichiara: "Conosco i signori [redacted] e [redacted] anche se io sono di stanza a [redacted] e loro lavorano presso la sede de l'Aquila. Hanno la stessa funzione che ho io, cioè so che fanno i fotocineoperatori. (...) Io faccio foto e riprese... Ciascuno di noi autonomamente monta e seleziona le immagini da utilizzare. Quando vi è necessità ciascuno di noi procede anche alla titolazione dell'immagine. Sia il giornalista che il foto-cineoperatore hanno la password per poter aggiornare i vari siti".

Da tali enunciati emerge l'autonomia e l'attitudine informativa dell'attività di [redacted] e [redacted], ulteriormente avvalorata dalle successive dichiarazioni del teste [redacted], Capo Ufficio Stampa Documentazione e pubblicazioni della Giunta Regionale d' [redacted], il quale dichiara: " [redacted] fa parte dell'ufficio da me diretto; [redacted] e [redacted] hanno lavorato nell'Ufficio di comunicazione integrata multimediale. Tutti e tre hanno svolto mansioni di fotocineoperatori. Raccolgono immagini, video, effettuano i montaggi, in collaborazione con i giornalisti scelgono le scene da montare e le immagini da pubblicare, si occupano altresì quando necessario di didascalie, brevi testi, titolazione sempre in collaborazione con i giornalisti...".

La prova del disimpegno dell'attività con contributo creativo ed autonomia, come modalità ordinaria dell'attività stessa è dunque raggiunta nel caso de quo, soddisfacendo appieno il più recente approdo giurisprudenziale (Cass. civ. sez. lav. 10662/2016).



Accertata la natura giornalistica delle prestazioni rese, è indubitabile che le pretese contributive avanzate dall'INPGI ed azionate in via monitoria appaiono interamente giustificate.

Ha dedotto, infine, l'opponente l'estinzione dell'eventuale credito INPGI per effetto del versamento operato al. e chiesto la condanna di quest'ultimo istituto al trasferimento della somma all'INPGI.

Dispone l'art.116 comma 20 l.388/2000 che "il pagamento della contribuzione ad ente previdenziale effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione".

Ha dedotto l'opponente la propria buona fede onde sostenere la non debenza delle sanzioni dovute al ritardato pagamento.

Non ritiene l'Ufficio che l'opponente possa invocare la propria buona fede.

A fronte della chiara disposizione normativa, di cui la Regione era a conoscenza, quest'ultima avrebbe dovuto provvedere al versamento dei contributi a favore dell'INPGI e la mancanza di quest'ultimo non può che essere riferita alla colpevole negligenza del *solvens*.

Ad ulteriore riprova dell'assenza del requisito della buona fede, è la disparità del trattamento contributivo tra e da un lato, e Messeri, dall'altro, poiché a parità di inquadramento e mansioni svolte solo per quest'ultimo la contribuzione è stata correttamente versata all'INPGI.

Per tali motivi l'Ufficio ritiene di dover confermare il decreto ingiuntivo opposto; le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara l'esecutività del decreto opposto; condanna la Regione Abruzzo al versamento in favore dell'INPGI delle spese di lite quantificate in complessivi €4.500,00.

Roma, 21 giugno 2017

Il Giudice

Dott.ssa Donatella Casari

Sentenza redatta con la collaborazione del tirocinante dott. Emilio Mazzeo

